

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 6 del 29 novembre 2010

Riunione dell'11 novembre 2010

Presidente	Avv. Antonio Ricciulli
Vice Presidente	Avv. Massimo Rosi (Relatore)
Componente	Avv. Anselmo Carlevaro

CAF/3 e CAF/8/2010/2011 – Appelli riuniti delle Sigg.re Federica Gioacchini e Patrizia D'Onofrio (tesserate APD Black Eagles) del sodalizio APD Black Eagles e della Sig.ra Simona Belmonte (tesserata per la Pol. Casal Bertone) avverso la decisione della Commissione Giudicante Nazionale C.U. n. 4 del 21/10/2010 (mesi cinque di sospensione a carico di Federica Gioacchini, gg. trenta di sospensione a carico di Patrizia D'Onofrio, multa di € 500,00 a carico di APD Black Eagles e mesi cinque di sospensione a carico di Simona Belmonte).

I provvedimenti disciplinari sono conseguenti ai fatti accaduti il 25 aprile 2010 nel corso di un incontro del campionato di III Div. Femminile; incontro che, in mancanza del direttore di gara e sull'accordo delle squadre, era stato arbitrato dalla dirigente della squadra ospitante (Pol. Casal Bertone) Sig.ra Simona Belmonte.

Al termine della gara, a seguito di intemperanze verbali rivolte dalla Sig.ra Patrizia D'Onofrio (allenatore APD Black Eagles) all'indirizzo dell'arbitro, le Sigg.re Gioacchini e Belmonte erano venute alle mani, tanto da dovere entrambe ricorrere al pronto soccorso ospedaliero. Tutte le tesserate - inoltre - erano state sanzionate per violazione del vincolo di giustizia sportiva (art. 20 Statuto FIPAV) avendo sporto querela l'una nei confronti delle altre all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Le tesserate Federica Gioacchini e Patrizia D'Onofrio nonché il sodalizio APD Black Eagles (tutti con l'Avv. Alfredo Di Girolamo) proponevano appello, lamentando - in buona sostanza - un'errata ricostruzione dei fatti da parte del primo giudice oltre all'insufficiente motivazione della sentenza; ciò anche alla luce della querela di falso proposta avverso il rapporto arbitrale.

Anche la tesserata Simona Belmonte, assistita dall'Avv. Massimo Gatti, appellava la decisione, rilevando come la CGN, dopo aver ribadito che il referto arbitrale e gli eventuali supplementi costituiscono fonte primaria di prova, aveva comunque sanzionato la Belmonte stessa, con ciò omettendo di considerare la natura di prova qualificata da attribuirsi al rapporto arbitrale.

Il sodalizio APD Black Eagles proponeva appello limitatamente alla sanzione ad esso comminata, riportandosi alla motivazioni addotte dalle proprie tesserate.

Denegata la sospensione dell'efficacia esecutiva delle sentenza impugnata (cfr. CAF - C.U. n. 3 del 28.10.2010) all'udienza dell'11 novembre 2010, previa riunione degli appelli, udite le parti e la

Procura Federale (che ha insistito per la conferma del provvedimento appellato) la CAF si riservava di decidere.

* * *

Va innanzitutto ribadito che, quanto ai fatti accaduti durante e nell'immediatezza dell'incontro, il referto e il rapporto di gara assumono il carattere di prova privilegiata. Tale qualificazione non deve comunque intendersi come assoluta, poiché il Giudice, in presenza di valide e inoppugnabili prove contrarie, rimane libero di valutare discrezionalmente i fatti e le risultanze istruttorie.

Quanto alla fattispecie che ci occupa, va poi considerato come la fede privilegiata che deve riconoscersi al documento redatto dall'arbitro investito di tale funzione dalla Federazione non può non essere concessa - e nella stessa misura, ai fini della valutazione della prova - al documento redatto dal dirigente che (sia pure temporaneamente e sull'accordo delle squadre) assuma la funzione di arbitro.

Premesso quanto sopra, i comportamenti offensivi e minacciosi delle tesserate Gioacchini e D'Onofrio - come descritti dall'arbitro - sono stati in parte stati ammessi anche nel corso della discussione orale.

Provata anche dalle conseguenze fisiche subite dalla Belmonte è la colluttazione avvenuta e ben descritta nel rapporto arbitrale che, sul punto, costituisce (non solo privilegiata ma) unica fonte prova, non essendo stati allegati elementi probatori di segno contrario, tesi a confutare quanto affermato nel rapporto stesso. A ciò consegue la legittimità e congruità delle sanzioni irrogate a carico delle Sigg.re Gioacchini e D'Onofrio nonché di quella a carico della società, per il comportamento tenuto dalle proprie tesserate, mentre sul punto riguardante la violazione del vincolo sportivo non risulta essere stato proposto appello.

La Belmonte, dal canto suo, omettendo di svolgere subordinate, ha richiesto la sola assoluzione piena e la consequenziale revoca della sanzione irrogata a suo carico, confidando - fondamentalmente - sulla prova fornita dal rapporto arbitrale, dalla essa stessa redatto.

L'unica testimonianza acquisita dalla Procura Federale, non ha chiarito le responsabilità in merito all'accaduto, ma ha confermato l'esistenza di una colluttazione che ha coinvolto anche la Belmonte.

Tuttavia, anche a voler ritenere che la Belmonte, come da essa riferito, sia stata forzatamente coinvolta nell'accaduto (e dunque abbia rivestito il ruolo di "soggetto aggredito" e non di "aggressore") la domanda come formulata dall'appellante non può trovare accoglimento per avere la stessa Belmonte fornito prova, con l'atto di querela, quantomeno del mancato rispetto del vincolo di giustizia. Su tale punto si è poi formato il giudicato in mancanza di impugnazione specifica.

PQM

La Commissione Appello Federale respinge tutti gli appelli e conferma in ogni sua parte la decisione impugnata:

dispone incamerarsi la tassa di appello.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 29.11.2010